

LIBERALIZZARE. DOPO BERSANI

in collaborazione con

fondazione  MAGNA CARTA

Qualsiasi iniziativa di “liberalizzazione”, nella XVI legislatura, non potrà prescindere da un passato recente nel quale le “liberalizzazioni” sono rientrate prepotentemente nel dibattito. Il secondo governo Prodi, infatti, si è distinto per alcuni passi in tal senso – dovute principalmente al Ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani (e al Ministro per gli Affari Regionali Linda Lanzillotta).

È importante ripensare criticamente quei provvedimenti (assurti agli onori della cronaca come “lenzuolate”) per inquadrare gli eventuali limiti dell’approccio che vi era sotteso.

A tale proposito, in prima battuta è necessario proporre una definizione di “liberalizzazione”. È indubbio che l’economia italiana sia caratterizzata da notevoli limiti, imposti al corretto operare dei mercati. Qualsiasi “liberalizzazione” dovrebbe pertanto, a nostro giudizio, essere interpretata come un processo di transizione al libero mercato. La conseguenza, il “prodotto”, di una liberalizzazione dovrebbe essere la rimozione delle barriere all’entrata di carattere legale, regolatorio, fiscale o para-fiscale alla libertà di ingresso di nuovi competitori in un determinato mercato.

Una “liberalizzazione”, pertanto, dovrebbe essere neutrale rispetto ai fattori che esulano dalla libertà di accesso ai mercati. In particolare, non dovrebbe avere come obiettivo interventi di carattere distributivo, o “regolatorio” del funzionamento di un mercato stesso.

Sulla base di questa definizione, è automatico accettare solo alcuni dei provvedimenti patrocinati dal Ministro Bersani come “liberalizzazioni”: in particolar modo le decisioni prese in tema di professioni liberali e distribuzione commerciale, e le decisioni auspicate e non prese in tema di disciplina delle licenze di taxi.

Un’altra fetta importante delle iniziative di Bersani si qualifica invece in senso molto diverso. La logica che unisce l’introduzione del plurimandato per gli agenti assicurativi all’abolizione del costo di ricarica dei telefonini è infatti molto diversa. Si tratta di interferenze nella libertà di contratto degli operatori economici, motivate con l’esistenza di asimmetrie fra attori più deboli (i consumatori) ed attori più forti (i produttori). Partendo dal presupposto che a tale asimmetria di conoscenze, desideri, ambizioni e bisogni non risponda, nel mercato stesso, proprio lo scambio fra gli uni e gli altri, si interviene utilizzando pretesi criteri di “efficienza allocativa” – a favore del “benessere dei consumatori”.

È scontato che questo genere di interventi possano avere un ritorno politico immediato per chi li patrocina, ma finiscono per falsare il gioco di mercato, obbligando gli operatori a strategie d’impresa dichiaratamente subottimali (non sarebbero state adottate, in assenza di quegli interventi) e portando non a una diminuzione ma ad una crescita dell’intervento pubblico in un determinato settore. Non è possibile considerare come “liberalizzazione” qualsiasi evento che porti ad un restringimento dello spazio del contratto e, quindi, della libertà economica.

Questi interventi segnalano una propensione al breve termine: al sollievo immediato di talune fasce della popolazione, attraverso una diminuzione dei prezzi. Per raggiungere tale obiettivo, del resto, il Ministro dello Sviluppo economico ha attivato anche un apposito “Mr. Prezzi”.

Questa attenzione al breve termine però non considera (a) la ripercussione in termini di costi trasmessi al consumatore della coercizione degli operatori economici ad adottare pratiche diverse da

quelle che avrebbero liberamente messe in atto (aumento dei costi indiretti, rimodulazione delle politiche di prezzo, etc); (b) l'aumento dell'incertezza per gli operatori economici, anche in settori "liberalizzati" e sorvegliati da Autorità indipendenti, e pertanto ipoteticamente sottratti all'intervento arbitrario, soprattutto dell'esecutivo; (c) i possibili costi in termini di efficienza dinamica (innovazione di processo, prodotto, governance, articolazione del mercato), dovuti a quegli stessi interventi.

Sul piano più strettamente politico, vanno inoltre evidenziati altri due limiti evidenti dei provvedimenti varati da Bersani:

(a) il ricorso alla decretazione d'urgenza. Nonostante tale scelta abbia creato la positiva sensazione di una necessità immediata, per il Paese, di aprirsi alla concorrenza, si è dimostrata negativa sia in termini di "correttezza istituzionale" sia rispetto alla necessità di dare agli operatori economici tempi adeguati per adattarsi. Come già ammoniva Adam Smith, gli interventi pubblici nei mercati "non soltanto introducono disordini molto pericolosi nella situazione del corpo politico, ma disordini cui è spesso difficile porre rimedio senza provocare, almeno per un certo periodo, disordini maggiori". Per questo le questioni che attengono "quali sono le restrizioni che dovrebbero essere eliminate prima e quali dopo, o in qual modo si dovrebbe ristabilire gradualmente il sistema naturale della perfetta libertà e giustizia",¹ resta questione dibattuta e inevitabilmente controversa;

(b) l'ambiguità, sul piano della "legittimità". Proponendo interventi di fatto regolatori come "liberalizzazioni", vengono truccate le carte: si utilizza la legittimità che hanno acquistato le "liberalizzazioni", il consenso di cui gode nell'opinione pubblica la necessità di aprirsi al mercato, a vantaggio di provvedimenti di altro genere? O si cerca di costruire legittimità per la transizione al mercato, presentando agli elettori norme che attenuerebbero i presunti effetti nefasti della stessa apertura al mercato?

In questo documento, ripercorreremo velocemente alcuni dei più indicativi provvedimenti del governo Prodi, sperando tale esame possa essere utile per avviare, su basi più solide, una discussione sulle liberalizzazioni prossime venture.

Professioni liberali

L'art. 2 del c.d. "Decreto Bersani" (d.l. 223/2006, convertito con l. 248/2006) dispone l'abrogazione di alcune tra le numerose norme che, nella disciplina delle professioni intellettuali, si pongono in contrasto con i principi basilari dell'economia di mercato.

A fini espositivi è utile distinguere le norme in esame in tre categorie: sulle pattuizioni dei compensi tra clienti e professionisti, sulla pubblicità dei professionisti e sull'esercizio della professione in forma societaria.

Il profilo che ha suscitato maggiore attenzione mediatica è certamente quello inerente i compensi del professionista: nello specifico, è stata abrogata l'inderogabilità dei minimi tariffari, nonché il divieto di parametrare i compensi professionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (ovvero ciò che in campo giudiziale si usa chiamare "patto di quota lite").

Su quest'ultimo punto, però, sono doverose alcune precisazioni: innanzitutto i patti tra clienti e professionisti aventi ad oggetto i compensi professionali sono validi solo se redatti in forma scritta (così l'art. 2, comma 2, d.l. 223/2006, che novella l'art. 2233, comma 3, c.c.), in caso contrario continuerà ad applicarsi automaticamente il tariffario vigente; secondariamente, esiste ancora un limite di natura generale posto dall'art. 2233, comma 2, secondo il quale "*in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione*", ne

¹ Wealth of Nations, libro IV, cap. VII, parte 3.

conseguo, dunque, che l'Ordine di appartenenza mantiene il potere di sindacare se un determinato patto con un cliente sia o meno adeguato "all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Va poi ricordato che non è stato modificato l'art. 1261 c.c., secondo cui talune categorie di operatori professionali (avvocati e notai, oltre ad altri soggetti di cui non ci si occupa in questa sede) non possono essere cessionari di diritti sui quali sia sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria. Secondo l'interpretazione fornita dalla maggior parte dei commentatori, ciò significa che un patto tra cliente e – poniamo – avvocato non possa stabilire un compenso pari ad una quota talmente elevata del capitale interessato dalla controversia, da consistere, nei fatti, alla cessione del capitale al professionista.

In materia di possibilità per i professionisti di pubblicizzare la propria attività, il "Decreto Bersani" prevede l'abrogazione del divieto di *"pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine"*. In realtà la disposizione appena riportata si basa su un ossimoro spesso non percepito: per sua natura, la pubblicità, a differenza della cronaca, non è mai solo "informativa". Consentire la "pubblicità informativa", peraltro sotto la costante vigilanza da parte dell'Ordine cui appartiene il professionista, significa utilizzare un modo edulcorato per ribadire che i professionisti non possono avvalersi di promozioni pubblicitarie.

Non si può non notare, però, che la versione originale del Decreto, poi non approvata in sede di conversione in legge, non menzionava alcun riferimento al carattere "informativo" della pubblicità.

Infine, per quanto riguarda l'esercizio della professione in forma organizzata, il "Decreto Bersani" abroga un'atavica norma di epoca fascista che vietava la costituzione di società aventi ad oggetto la prestazione di servizi libero-professionali. Anche sotto questo profilo, però, la disposizione in esame si presenta particolarmente "timida", infatti: deve trattarsi solo di società di persone, l'oggetto sociale deve essere costituito esclusivamente da attività libero-professionali, il professionista non può partecipare a più di una società e la specifica prestazione deve essere effettuata solo da soci professionisti *"sotto la propria personale responsabilità"*.

Assicurazioni

In ambito assicurativo, le iniziative in tema di liberalizzazioni assunte nel corso dell'ultimo governo Prodi dall'allora ministro Pierluigi Bersani (decreti del 4 luglio 2006 e del 31 gennaio 2007) si sono mosse verso una riduzione della libertà negoziale e verso un ulteriore irrigidimento del sistema normativo.

In particolare, il primo dei due decreti proibisce nell'ambito delle assicurazioni r.c. auto quella pratica (ampiamente consolidata in Italia e in molte parti del mondo) secondo la quale le compagnie e i venditori delle polizze sottoscrivono contratti che vincolano gli agenti ad offrire ai loro clienti soltanto i prodotti di una società di assicurazioni. Con questo dispositivo di legge viene insomma abolito il "monomandatario".

Sul piano economico, non è possibile definire quale possa essere – in questo come in altri settori – la migliore organizzazione produttiva. Ogni assetto aziendale è frutto di iniziative imprenditoriali che cercano di soddisfare le esigenze tecniche ed economiche di quello specifico mercato: l'obiettivo di produrre il miglior servizio al costo inferiore può essere raggiunto, ad esempio, integrando in un'unica società la compagnia assicurativa in senso stretto e i venditori, oppure adottando un modello nel quale un'impresa assicurativa affida i propri prodotti a venditori autonomi ma vincolati da un'esclusiva, oppure avendo più imprese che offrono i loro servizi a venditori non vincolati.

Non è però possibile stabilire a priori e in astratto quale tra queste organizzazioni sia migliore ora e negli anni a venire. La riprova di ciò sta nel fatto che oggi vi sono imprese assicurative che utilizzano il primo schema e vendono direttamente le loro polizze, altre società che offrono ai distributori

contratti in esclusiva e altre ancora, infine, che permettono che il venditore abbia un portafoglio variegato. È buona cosa, allora, che a decidere sia il consumatore.

Invece che irrigidire questo mercato, bisogna quindi liberalizzarlo. Se il plurimandatario è la migliore soluzione (e può darsi anche che talvolta lo sia), in un libero mercato prima o poi s'imporrà da sé, dato che saprà soddisfare meglio tanto i produttori come i consumatori.

Ma le lenzuolate di Bersani intervennero nuovamente sulle assicurazioni r.c. auto quando nel secondo decreto – legge misero mano al meccanismo del bonus/malus, aprendo la strada a possibili abusi. Un primo provvedimento consente di attribuire la classe di merito del proprietario di un veicolo a tutti gli ulteriori veicoli che vengano acquistate dallo stesso proprietario o dai suoi familiari. È dunque una norma “familiistica”, che favorisce i parenti di persone che, avendo causato pochi o nessun incidente, usufruiscono di una classe di bonus malus favorevole. Vengono implicitamente penalizzati i parenti di guidatori indisciplinati o disattenti. Gli imbrogli fioriscono: molte auto che già erano di proprietà della famiglia vengono fatte passare come ulteriori acquisti per usufruire del beneficio della norma.

Per giunta, l'intenzione del legislatore è di non far mutare classe di merito in caso di incidenti che non vedano il titolare della polizza nella posizione del responsabile principale del sinistro: e questo indipendentemente dall'entità del danno. Se si considera che in molti casi la responsabilità è equamente divisa tra i due soggetti (50% ciascuno di colpa, così che non vi è un responsabile principale), vi è il rischio che simili regole minino il funzionamento stesso del bonus/malus, che invece è sistema da difendere e rafforzare.

Oggi l'impostazione consumerista è di moda: i “poveri” fruitori di questo o quel servizio vanno sempre privilegiati rispetto alle “ricche” imprese. Ma in tal modo si mette in discussione la logica stessa del diritto, che non è più tale quando è ispirato da orientamenti classisti, pregiudizialmente favorevoli ad un gruppo ed avversi ad un altro.

Per di più, nel momento in cui si mina la libertà negoziale (nel caso dell'abolizione dei monomandatari) e il principio di responsabilità (nel caso della modifica al bonus/malus) è difficile pensare che tutto questo non abbia presto conseguenze disastrose anche per i consumatori e, in particolar modo, per quelli tra loro che hanno i redditi più modesti.

Farmaci da banco e distribuzione commerciale

Il “decreto Bersani” ha ripreso elementi di liberalizzazione della distribuzione. Da questo punto di vista, la linea direttrice del decreto può essere valutata come conforme alle necessità di una transizione al mercato.

In particolare, l'art.3 ha meritoriamente abolito, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, la necessità di iscrizione a registri abilitanti; il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali e l'ottenimento di autorizzazioni preventive e limitazioni di ordine temporale allo svolgimento delle stesse.

Al netto di una incomprensibile eccezione per i saldi e le vendite di fine stagione, questi provvedimenti palesavano una giusta attenzione alla necessità di costruire una più piena libertà economica per il commercio al dettaglio: libertà che non per definizione non coinvolgere orari di apertura e distanze minime.

In buona parte (con l'eccezione della Regione Lombardia), questa robusta abrogazione di norme che limitavano la libertà degli operatori economici si è fermata sulla soglia dell'implementazione regionale.

Maggiori effetti ha sortito l'art.5, che prevedeva la possibilità di distribuire i farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi diversi dalle farmacie, pur in presenza di personale qualificato alla stregua di quello operante nella farmacia stessa.

Tale provvedimento è stato presentato, e caricaturalizzato, come l'arrivo dei medicinali da banco nella GDO: "le medicine alla Coop". In realtà, oltre all'apertura di numerosi corner del farmaco nella grande distribuzione, ha dato impulso a una robusta apertura di nuovi punti vendita. L'aumento, in un solo anno, del numero delle parafarmacie da 923 a 2028, e dei corner della grande distribuzione sono passati da 138 a 201 (fonte: Anifa) segnala come l'apertura, ancorché parziale (è escluso dalla vendita "fuori farmacia" non solo il medicinale su ricetta e rimborsato, ma anche il farmaco su ricetta e non rimborsabile), del mercato sia venuta incontro ad una imprenditorialità spontanea, che ha sfruttato la prima occasione utile per manifestarsi.

Anni di frustrazione delle energie imprenditoriali dei farmacisti laureati ma non titolari (a causa della pianta organica) hanno trovato sfogo in un nuovo panorama, nel quale, per la stessa categoria professionale, migliorano le opportunità di impiego (grazie alla concorrenza farmacia-gdo) e trova spazio la possibilità del lavoro autonomo (attraverso le parafarmacie).

La liberalizzazione del comparto è sicuramente, come detto dal Sottosegretario Francesca Martini, "a macchia di leopardo" – e può essere completata seguendo strategie di ordine diverso (liberalizzazione completa della vendita degli OTC, apertura dei circuiti distributivi dei farmaci di fascia C, revisione della pianta organica). È nondimeno innegabile che il decreto Bersani abbia rappresentato, in quest'ambito, un utile e positivo passo avanti.

Servizi pubblici locali

Il secondo governo Prodi non è riuscito a adottare alcun provvedimento di liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali. Nonostante fosse previsto già nel programma elettorale il disegno di legge presentato a questo scopo a inizio legislatura dal ministro Lanzillotta e ripetutamente modificato per compiacere le componenti più fragorose della passata maggioranza non è comunque riuscito in due anni a superare il vaglio del parlamento.

Tuttavia considerando che, oltre a contenere molte misure condivisibili – insieme ad altre da rigettare decisamente –, la versione originale del progetto di riforma dei SPL del centrosinistra ha funto da modello per l'elaborazione di una recente proposta analoga dell'attuale compagine governativa di centrodestra, una rapida analisi dello schema normativo firmato Lanzillotta sembra quanto mai opportuna.

Attraverso la definizione di un quadro normativo unico comune a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica – di per sé auspicabile a fronte della frammentazione dell'attuale disciplina – il progetto iniziale del ministro degli affari regionali e delle autonomie locali emerito si prefigge due obiettivi che – a torto – ritiene essere distinti (: liberalizzazione del comparto e tutela degli utenti) e che – pertanto – consegue solo parzialmente.

Il progressivo abbandono obbligatorio della modalità di affidamento diretto dei servizi a società partecipate dagli enti locali in favore di procedure competitive ad evidenza pubblica previsto entro un termine ravvicinato rappresenta infatti un deciso miglioramento rispetto alla situazione attuale dominata dall'affidamento in house, ma non pare essere sufficiente a liberalizzare compiutamente il comparto se non accompagnato dalla privatizzazione delle società municipalizzate e dal restringimento della competenza di comuni e province ai SPL che si avvalgono di infrastrutture di rete ovvero se non affiancato dall'esclusione della competenza degli enti locali stessi in ordine alle attività

economiche normalmente svolte da privati in regime di libera concorrenza (ad es. assicurazioni, centrali latte, cinema...). A poco – forse a nulla – valgono altrimenti le misure proposte a tutela degli utenti come la carta dei servizi, che impone standard qualitativi minimi il cui mancato rispetto dà diritto a pronto risarcimento, e la subordinazione della permanenza dell'aggiudicazione del servizio in capo all'impresa alla *customer satisfaction*, che – al di là della considerazione che essa possa oggettivamente costituire una discutibile forma larvata di condizione risolutiva meramente potestativa – appare ad ogni modo di difficile attuazione.

In questo senso è ingiustificabile che il c.d. “D.d.l. Lanzillotta” escluda i servizi idrici dal regime ordinario di affidamento in cui l'ha compresi il c.d. “Codice dell'ambiente” (art. 150, D.lgs. n. 152/2006). Tutti i servizi pubblici di rete secondo una logica proconcorrenziale dovrebbero infatti essere affidati in base a bandi di gara trasparenti volti unicamente al perseguimento dell'efficienza ed efficacia del servizio e non gravati da clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali, di agevolazione tariffaria per categorie di utenti e di tutela ambientale come previsto nel Disegno di legge che avrebbero il risultato, in primo luogo, di allontanare nuovi operatori e, in secondo, di compromettere qualità e convenienza del servizio.

Occorre, infine, solo precisare che l'affidamento dei servizi tramite gara riservato agli enti locali non implica il mantenimento in mano pubblica della titolarità delle infrastrutture di rete che contrariamente a quanto stabilito nel progetto prodiano dovrebbe essere ceduta a privati adottando contemporaneamente un opportuno regime di incompatibilità proprietaria e manageriale tale da garantire l'effettiva separazione delle attività commerciali dalla gestione delle reti necessaria a evitare trattamenti discriminatori tra gli operatori e a incentivare investimenti nelle infrastrutture.

Ancora un accenno merita la sorte del Disegno di legge che non è stata segnata tanto dalla precoce fine della legislatura ma dalle forti resistenze provenienti dalle autonomie locali. Esse infatti sono riuscite a snaturare il progetto iniziale imponendo addirittura, in alternativa all'affidamento mediante gara, la gestione diretta in economia o per mezzo di consorzi già abolita nelle precedenti riforme del settore. La triste fine del c.d. “D.d.l. Lanzillotta” testimonia che nei fatti la liberalizzazione dei SPL è tutt'altro che cosa facile.

Telefonia

Tra i provvedimenti promossi da Pierluigi Bersani, l'abolizione dei costi di ricarica per le utenze telefoniche prepagate occupa senz'altro – e comprensibilmente – un posto di primo piano. La misura è infatti profondamente rappresentativa della colorazione consumeristica che le liberalizzazioni al tempo del centrosinistra hanno assunto. Dispiace che il furore demagogico – condiviso invero da una vasta porzione della cittadinanza – abbia impedito di cogliere la proposta per quello che era: la soluzione fallace ad un falso problema.

Naturalmente, non vi è alcunché di notevole nell'esistenza di un costo di ricarica, o più generalmente nel modo in cui un'azienda struttura i prezzi dei propri prodotti. La questione assume nella telefonia mobile prepagata una diversa rilevanza alla luce del fatto che nel nostro paese la porzione di abbonamenti sul totale delle utenze raggiungeva nel 2006 appena il 9% – mentre la media UE si attestava attorno al 40%. A tal proposito, è suggestivo notare come la quota degli abbonamenti sia salita dopo il decreto Bersani al 10% (dati della Commissione Europea ad ottobre 2007) contro una media UE costante. La tradizionale segmentazione del mercato italiano ha, tuttavia, una causa piuttosto evidente, che non risiede nella faciloneria dei consumatori, ma nell'esistenza di un tributo – la tassa di concessione governativa – che grava sugli abbonamenti, tanto da rendere i costi di ricarica sopportabili e preferibili.

Ciò detto, è plausibile che la soluzione percorsa costituisca un'alternativa valida? Così non pare. Va in primo luogo osservato che, in un generale regime di libertà tariffaria, l'incisione di una singola voce di bilancio è destinata ad essere tralata in direzione dei consumatori: lezione che Bersani e

soci mostrano – *ceteris paribus* – di aver appreso quando si tratta di commentare un provvedimento lontano – eppur vicino nello spirito – come la famigerata tassa di Robin Hood.

Più generalmente, se – e nei limiti in cui – è possibile riconoscere alla misura una qualche efficacia, questa non è certo rivolta a beneficio dei consumatori. Un intervento sui prezzi ha il duplice effetto di (1) minare la certezza del diritto e dunque deprimere il livello degli investimenti – il che è particolarmente grave per un settore che di investimenti ingenti ed affidabili ha sincero bisogno – e (2) di ridurre l'offerta, con ciò innescando una dinamica circolare di ulteriori incrementi tariffari. Da Diocleziano a Stalin, molti hanno sperimentato il meccanismo in prima persona. Ultimamente, sulla stessa china si è posizionata con crescente frequenza, e proprio in tema di telefonia, la Commissione Europea. Bersani non è certo solo. Ma è da dimostrare che sia in buona compagnia.

IBL Memo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.